



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL TRIBUNALE DI TREVISO  
SEZIONE LAVORO**

Scaduti i termini per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c., il giudice del lavoro dr.ssa XXX XXXX

Cusumano ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa n. **XXX/2023** tra le parti:

**Ricorrente:**

- **XXXXX XXXXXX,**

Avv. GANCI FABIO, Avv. ROSA DENIS, Avv. MICELI WALTER, Avv. RINALDI GIOVANNI, Avv. ZAMPIERI NICOLA, Avv. MANISCALCO MARIA

- **Resistente:**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO,**

Avv. XXXX XXXX

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**

**PARTE RICORRENTE**

*1) IN VIA PRINCIPALE, previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del d.P.C.M. del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente a usufruire della "Carta elettronica" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23 o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad assegnare alla parte ricorrente la suddetta "Carta elettronica" o altro strumento equipollente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28 novembre 2016 o con modalità e funzionalità analoghe, e ad accreditare sulla detta carta (o in altro strumento equipollente) l'importo nominale di € 3.000,00 (ossia € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato), quale contributo economico da destinare alla formazione professionale della parte ricorrente.*

2) *IN VIA SUBORDINATA, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento, da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del D. Lgs. n. 297/94, oltrech  dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE, nonch  previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione della "Carta elettronica" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, condannarsi il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad assegnare alla parte ricorrente la suddetta "Carta elettronica" o altro strumento equipollente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, con le modalit  e le funzionalit  di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28 novembre 2016 o con modalit  e funzionalit  analoghe, e ad accreditare sulla detta carta (o in altro strumento equipollente) l'importo nominale di € 3.000,00 (ossia € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato), quale contributo economico da destinare alla formazione professionale della parte ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, anche in forma specifica ex art. 1218 del c.c. Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.*

## **PARTE RESISTENTE**

*La resistente Amministrazione, si riporta, a tutto quanto richiesto, dedotto ed eccepito nei propri scritti difensivi ed insiste per il rigetto del ricorso e per l'accoglimento delle conclusioni di cui alla propria memoria difensiva, ribadendo la legittimit  e la correttezza dell'operato di questa Amministrazione.*

*In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avversa, questa Amministrazione chiede di tenere in considerazione solo la richiesta per l'anno in corso e/o di riportare l'importo annuo di € 500,00 spettante al ricorrente, in relazione al servizio effettivamente reso per ogni contratto a tempo determinato; in ogni caso, spese di lite compensate data la serialit  della controversia.*

## **FATTO E DIRITTO**

Con ricorso depositato il 13.7.'23, l'odierna ricorrente ha adito questo Tribunale illustrando di essere una docente iscritta nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) con ultima sede di servizio con contratto a tempo determinato (doc. 1), presso l'IC Treviso 2 "Serena" di Treviso che, in precedenza, aveva prestato servizio alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione, oggi Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM) (doc. 1), come da prospetto che segue:

A.S.	ISTITUTO	CL CONC	ORE	DAL	AL
2017/2018	C. Giulio Cesare	AAAA	25	26/10/17	30/06/18
2018/2019	S. Girolamo	ADAA	25	17/09/2018	30/06/2019
2019/2020	S. Girolamo	AAAA	25	18/09/2019	30/06/2020
2020/2021	Fellisent	AAAA	25	15/10/2020	30/06/2021
2021/2022	Coletti	ADAA	19	30/09/2021	30/06/2022
2021/2022	Coletti	ADAA	6	21/10/2022	30/06/2022
2022/2023	Serena	ADAA	25	18/10/2022	30/06/2023

Da ultimo ha allegato e documentato di essere stata assunta a tempo determinato, sino al 31 agosto 2024, anche per l'a.s. 2023/'24.

Ha precisato che a fronte della stipula dei predetti contratti a tempo determinato non le è stato concesso di poter usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015.

Illustrando le ragioni per le quali ritiene di averne diritto, ha concluso come in epigrafe indicato.

L'Amministrazione convenuta, ritualmente costituitasi, ha resistito alle avverse pretese.

\*\*\*

In via pregiudiziale va affermata la giurisdizione del GO, non essendo stato richiesto l'annullamento di alcun atto di organizzazione (e dunque non controvertendosi della modalità di esercizio del potere di organizzazione della P.A. resistente), ma il riconoscimento della spettanza dell'emolumento erogato tramite la c.d. carta elettronica del docente.

Dal momento che tale beneficio viene fatto discendere direttamente da norme di legge in presenza di determinati presupposti, senza che debba essere esercitato alcun potere organizzativo della P.A. a tal fine, è evidente che la posizione giuridica controversa è un diritto soggettivo e che la giurisdizione spetta al giudice ordinario.

Quanto all'eccepta carenza di legittimazione passiva del Ministero dell'Istruzione, dal momento che in base alla previsione dell'art. 1, co. 122, l.107/2015 vi è "*una riserva di regolamento a favore del Governo, non citato in giudizio in tale sede nella veste di Presidenza del Consiglio dei Ministri*", deve osservarsi che il Ministero dell'Istruzione è dotato di legittimazione passiva in quanto datore di lavoro della ricorrente.

Nel merito, si osserva quanto segue.

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, pronunciando in data 27.11.'23<sup>1</sup> sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, ha enunciato i seguenti principi di diritto:

1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero.

2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre

---

<sup>1</sup> Estremi della sentenza:

- Numero registro generale 10072/2023
- Numero sezionale 4090/2023
- Numero di raccolta generale 29961/2023

interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.

3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.

4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.

\*

Conformemente a quanto stabilito dal giudice della nomofilachia, e tenuto conto della prescrizione quinquennale, va dichiarato il diritto di parte ricorrente a usufruire del beneficio economico di Euro 500 annui per gli a.s. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con conseguente condanna del Ministero a mettere a disposizione della parte ricorrente l'importo complessivo di Euro 2.500 tramite il sistema della Carta elettronica.

La disposizione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, infatti, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale. Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata e tale deve rimanere anche per i docenti a tempo determinato.

Le spese di lite – che per la complessità e novità delle questioni trattate giustificano la compensazione per un mezzo - vengono per la residua metà poste a carico di parte resistente e liquidate come in dispositivo tenendo conto della definizione della causa senza necessità di istruttoria e del carattere seriale del presente contenzioso.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:

- Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di Euro 500 annui per gli a.s. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l'effetto, condanna il Ministero convenuto a mettere a disposizione della parte ricorrente l'importo complessivo di Euro 2.500 tramite il sistema della Carta elettronica;
- respinge ogni diversa pretesa;
- compensa per un mezzo le spese di lite e condanna parte resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della residua metà, che si liquida in complessivi Euro 600,00=, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge. Con distrazione a favore dei procuratori attorei antistatari.

Treviso, 09/08/2024

IL GIUDICE DEL LAVORO

Dott.ssa XXXX XXXX XXX